DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1982

che stabilisce che l'importazione degli apparecchi denominati « Conviron — Plant Growth Chamber, model PGV 36 ; — Growth Bench, model GB 48 ; — Cold Chamber, model C 816 ; — Chamber, model C 604 and — Incubator, model I 23 L » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/382/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 1° dicembre 1981, il Belgio ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se gli apparecchi denominati « Conviron — Plant Growth Chamber, model PGV 36 ; — Growth Bench, model GB 48 ; — Cold Chamber, model C 816 ; — Chamber, model C 604 and — Incubator, model I 23 L », ordinati il 16 giugno 1980 e destinati a essere utilizzati per la ricerca sul metabolismo dei fitormoni in relazione con vari processi di crescita e di sviluppo e ugualmente per la determinazione di tecniche di moltiplicazione vegetativa di vegetali mediante colture in vitro, debbano essere considerati o meno apparecchi scientifici e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 20 aprile 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che « gli apparecchi in questione sono rispettivamente una camera di coltura, una tavola di coltura, un registratore di temperature e di pressione, una cella fredda, un armadio e una incubatrice ; che essi non possiedono caratteristiche oggettive che li rendono specialmente atti alla ricerca scientifica ; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche ; che l'utilizzazione di tali apparecchi nel caso specifico non può, da sola, conferir loro il carattere di apparecchi scientifici ; che, pertanto, essi non possono essere considerati apparecchi scientifici ; che, di conseguenza, non è giustificato ammettere in franchigia gli apparecchi di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione degli apparecchi denominati « Conviron — Plant Growth Chamber, model PGV 36 ; — Growth Bench, model G B 48 ; — Cold Chamber, model C 816 ; — Chamber, model C 604 and — Incubator, model I 23 L ». che costituisce oggetto della domanda del Belgio del 1° dicembre 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.
[3] GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.